

COPIA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Deliberazione N. 23 del 08.10.2013

OGGETTO: "Determinazione aliquote IMU".

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 18,30 presso la sede dell'Ente.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME		Presente	Assente
1 - COTTURA ENRICO	Sindaco	x	
2 - GILARDI GERMANO	Consigliere	x	
3 - GIANOTTI BRUNO	"	x	
4 - GATTI MASSIMO	"	x	
5 - PRANDINA LUCA	"	x	
6 - GIANOTTI LUCIANO	"	x	
7 - DEBLASI MARCO	"	x	
	Totale	7	

Presiede il Sindaco Sig. Cottura Enrico il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Garavaglia Dr. Tiziano con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

Il Sindaco propone l'adozione della seguente deliberazione:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un

importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con propria precedente deliberazione n. 13 in data 27/9/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il DL 102/2013 con cui è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta, in quanto questo Comune rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra anche questo Comune;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo

dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Pila subiranno nell'anno 2013 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

Visto l'art. 1 del DL 54/2013 convertito in L. 85/2013 con cui è stato sospeso il versamento della prima rata relativamente ad alcune categorie di immobili, tra cui l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare l'aliquota base del tributo, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, disponendo un aumento dello 0,03%, mantenendo invariate le altre diverse aliquote e detrazioni per l'abitazione principale, per cui non è ancora stato emanato un provvedimento in merito alla sua soppressione definitiva;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico seguendo le modalità e scadenze previste dal DL 35/2013 art.10 comma 4 lett.b);

Tenuto conto che ai sensi della L.228/2012 art.1 comma 380 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del DL 201/2011 e quindi:

- per gli anni 2013 e 2014 tutta l'imposta è versata al Comune ad esclusione dei fabbricati censiti nella categoria catastale D calcolata ad aliquota standard del 0,76% ;
- Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello 0,76% sui predetti immobili di categoria D introitando il gettito corrispondente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Il Segretario Comunale F.to Tiziano Garavaglia

Il Responsabile del Servizio finanziario F.to Daniela Toietti

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, stabilit  dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

<i>Tipologia immobili</i>	Aliquote di base	Variazioni applicabili	Aliquota deliberata
Aliquota su abitazione principale e relative pertinenze	0,40 %	- aliq. min. 0,2 % - aliq. max 0,6 %	0,40 %
Aliquota di base su ogni altro fabbricato diverso dall'abitazione principale	0,76 %	- aliq. min. 0,46 % - aliq. max 1,06 %	0,86%
Aree fabbricabili	0,76 %	- aliq. min. 0,46 % - aliq. max 1,06 %	0,86%

- 2) di mantenere invariata la detrazione di € 200,00 (oltre alle maggiorazioni per figli) prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutivit .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione del Sindaco;

Visti i pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) di approvarla in ogni sua parte e condizione;
- 2) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile come risulta da separata votazione unanime e palese.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Enrico Cottura

Il Segretario Comunale

Tiziano Garavaglia

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 23/10/13 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 07/11/13 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addi 23/10/2013



Il Segretario dell'Ente

Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Addi

Il Segretario dell'Ente

- ~~ORIGINALE~~ Della Deliberazione

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addi 23/10/2013



Il Segretario dell'Ente